

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPAGNOLLI, BARTOLOMEI, MAZZAROLLI, DE ZAN, DEL NERO, FALCUCCI Franca, PENNACCHIO, SIGNORELLO, SPIGAROLI e VALSECCHI Athos

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1971

Nuovo ordinamento delle attività musicali, liriche, concertistiche e di balletto

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuazione dell'ordinamento regionale e l'introduzione della politica di piano per la programmazione economica nazionale costituiscono indubbiamente la necessaria premessa delle grandi riforme strutturali in atto, relative alla casa, alla scuola, alla famiglia e alla sanità e di quelle che seguiranno ulteriormente, per dare al nostro Paese la fisionomia e la struttura di una moderna e progredita comunità nazionale.

Ma è da ritenersi che la loro funzione di rinnovamento e di stimolo non si esaurisca negli importanti compiti suindicati, bensì postuli una più attenta considerazione dei problemi della cultura intesa non più in senso nozionistico e quantitativo, ma nel suo significato più vero e profondo di anima e di contenuto civile di una società in fase di continuo e costante progresso nella quale i cittadini e, in particolare, i lavoratori ed i giovani, assumono un crescente interesse, un più vivo senso di partecipazione ed una acuta responsabilità.

Al concetto tradizionale di cultura inteso come patrimonio riservato a gruppi di iniziati o a *élites* di vertici, sta infatti sostituendosi rapidamente quello di una cultura considerata come patrimonio sociale comune al quale, tutti i cittadini, indipendente-

mente dal ceto sociale cui appartengono, hanno diritto all'accesso ed al godimento.

Da qui nasce il principio del diritto-dovere del singolo cittadino a godere del pieno possesso dei beni costituenti il patrimonio culturale nazionale e mondiale e dello Stato di predisporre tutti gli strumenti utili e tutti i mezzi necessari perchè tutti i cittadini possano liberamente e completamente goderne.

La conoscenza e la diffusione della cultura a tutti i livelli educativi e formativi diventa così la premessa indispensabile per la formazione di una comunità nazionale nella quale tutti i cittadini siano in grado di godere pienamente dei vantaggi che una società moderna più umana può dargli attraverso le tecniche di produzione, di distribuzione e di consumo e attraverso le grandi riforme delle strutture e delle infrastrutture del Paese.

Ma il possesso della cultura è da considerarsi oggi tanto più necessario in una società che si apre alla conoscenza ed alla comprensione dei popoli del mondo intero, al di fuori e al di sopra di meri interessi commerciali o di rapporti di potenza e di forza, ma come valori umani e civili singoli e collettivi, in uno spirito e un rapporto non coloniale, ma di piena ed umile fraternità.

Non vi è dubbio quindi che i problemi della cultura, nelle sue varie forme e manifestazioni, assumano oggi una dimensione primaria e debbano essere considerati non più come corollario, o aspetti secondari delle grandi riforme, ma come elemento integrante e necessario delle riforme stesse sia nella fase di attuazione, come in quella di comprensione e del godimento.

Tutto ciò premesso, deve essere sottolineato come nel grande patrimonio culturale antico, moderno e contemporaneo che costituisce una gloriosa tradizione e vanto del nostro Paese ed una caratteristica tipica della nostra civiltà, la musica occupa un posto di primaria importanza spaziando in tutte le forme ed espressioni musicali in modo eccelso.

Il godimento della musica, da privilegio di pochi — eccezione fatta per la musica religiosa e per quella popolare — nel corso dei secoli è diventato sempre più accessibile alle masse popolari, pur non pendendo — se non in modesta misura — il suo carattere privato e di puro diletto. Il grande teatro musicale italiano dell'Ottocento ha contribuito non poco, anche se in forme non culturali, all'avvicinamento del grande pubblico alla musica pur trascurando, in generale, la grande musica sinfonica. A tali deficienze hanno rimediato in buona parte le numerose iniziative musicali sorte accanto ai teatri lirici tradizionali e in tempi recenti la radio e la televisione. Ma molto cammino resta ancora da fare, soprattutto nel settore dell'educazione musicale, per portare il nostro Paese ai necessari livelli culturali che una società ed uno Stato moderno postulano e che i cittadini più o meno coscientemente richiedono.

Lo sforzo dello Stato per la musica in Italia — non considerando tutta una serie di provvedimenti utili di minore importanza — si è concretato soprattutto in due grandi interventi legislativi: il regio decreto-legge 8 febbraio 1936, n. 438, e la legge 14 agosto 1967, n. 800, tuttora in vigore.

Senza entrare nel merito dei due provvedimenti legislativi ricordati, si deve osservare che, nonostante le lacune e le deficienze verificate *a posteriori* in sede di applicazione, essi costituiscono due interventi di

notevole importanza ed un serio responsabile intervento dello Stato per trasformare le attività musicali da fatto privato a fatto pubblico con la legge del 1936 e ad ordinare tutta la complessa materia delle attività musicali dando un notevole impulso alla conoscenza ed alla diffusione della musica, con particolare slancio per le attività concertistiche, con la legge n. 800.

Ma la rapida e continua evoluzione delle strutture sociali; le esigenze nuove sul piano artistico e culturale; la necessità di garantire il prezioso materiale umano costituito dagli autori, dai direttori, dagli artisti di canto, dai professori di orchestra e da tutte le masse artistiche e tecniche che operano nel settore; la insufficienza degli stanziamenti; la mancanza di una programmazione organica e coordinata; le eccessive remore burocratiche; la sproporzione degli interventi fra i diversi settori dell'attività musicale; la mancanza di una educazione musicale a livello scolastico; la necessità della formazione di nuovi quadri artistici; l'affermarsi del valore sociale della musica; ed altri motivi fra i quali, non secondario, quello della grave situazione finanziaria in cui versano gli enti lirici e sinfonici e — sia pure in misura minore — tutte le altre attività musicali, ci inducono a presentare il presente disegno di legge per il riordinamento in senso globale e moderno, di tutto il settore partendo dalla educazione musicale per arrivare a quello delle attività musicali.

L'articolo 1 riassume i presupposti sui quali si articola la riforma che proponiamo: riconoscimento della primaria funzione culturale della musica; inserimento dei piani per lo sviluppo delle attività musicali tra gli obiettivi della programmazione economica nazionale; decentramento regionale del settore e visione unitaria della musica nei suoi diversi momenti (didattico-formativo e fruitivo) e nelle sue diverse forme di espressione (teatro lirico, concertistica, eccetera).

Importanza culturale.

È unanimemente riconosciuto che la musica è un fattore determinante per l'elevazione culturale e sociale delle collettività. Le esperienze in materia delle Nazioni più pro-

gredite (Ungheria, Germania federale, ed altre) ci confermano che poche discipline come la musica hanno un'importanza così decisiva nel processo formativo del fanciullo, sotto l'aspetto intellettuale e morale e nell'arricchimento spirituale dell'individuo in genere.

Con tale convincimento che, come si è detto, è del resto generalizzato, riteniamo che lo Stato deve considerare quale imperativo categorico la necessità di sostenere la musica, lirica e concertistica, non più sul piano del sovvenzionamento discrezionale, bensì su quello del finanziamento obbligatorio, nel presupposto che il consumo della musica non è un'esigenza di svago voluttuario, ma al contrario strumento primario di cultura. A tal fine si prevede (articolo 2) un fondo nazionale per la musica, fissato sulla base del piano nazionale di sviluppo delle attività musicali.

Programmazione nazionale.

Le finalità che lo Stato si è prefisso con i piani pluriennali di sviluppo economico e strutturale del Paese, e cioè consentire al Governo ed al Parlamento la scelta della politica più idonea ad assicurare l'ordinato ed armonico ed equilibrato evolversi della vita nazionale, devono valere anche per le attività musicali. Da ciò l'aggancio del presente disegno di legge con la programmazione economica dello Stato, nel senso che anche per il settore della musica si prevede un piano nazionale quinquennale per lo sviluppo della musica, sotto il profilo dell'istruzione e delle attività, da inserire tra gli obiettivi della pianificazione generale.

La scelta della politica da seguire per assicurare l'irradiazione organica delle attività musicali nell'intero territorio nazionale, è rimessa all'autonomia degli Enti territoriali locali e degli organismi musicali in essi operanti, i quali dovranno conformarsi agli obiettivi previsti nel piano nazionale, alla cui elaborazione avranno partecipato (articoli 3 e 4) insieme ad un Comitato interministeriale per la musica. Quest'ultimo organismo costituisce la necessaria garanzia dell'impegno governativo e dello Stato a realizzare le finalità della legge.

A livello nazionale devono altresì essere affrontati i problemi di coordinamento e di armonizzazione delle scelte elaborate localmente e a tal fine opererà una Commissione centrale per la musica (articolo 5) articolata in due Sezioni una per la didattica e l'altra per le attività, rappresentativa, quest'ultima, degli enti territoriali locali e delle organizzazioni di categoria. Detta Commissione fissa le linee del piano nazionale per la musica, sulla base dei singoli piani regionali, effettuando periodici accertamenti sui risultati acquisiti in ciascun comprensorio onde verificarne la rispondenza con gli obiettivi del piano nazionale; elabora il piano di ripartizione del fondo nazionale per la musica tra le Regioni in equa ripartizione tra i vari settori musicali in esse operanti, sulla base dei programmi di attività; assicura il coordinamento tra i programmi regionali; predispone il piano nazionale per la creazione delle strutture musicali nei comprensori regionali, che ne sono privi o che risultino deficitari; stabilisce la quota del fondo nazionale da destinare alle iniziative promozionali, sperimentali ed alla diffusione della cultura musicale all'estero.

Regionalizzazione delle attività musicali.

Ed eccoci al terzo aspetto caratterizzante la nostra proposta: la regionalizzazione delle attività musicali. Mentre si conviene da più parti che il settore in esame non può ignorare la nuova realtà in cui si è articolato il nostro Paese con l'istituzione dell'ordinamento regionale, vi è divergenza sul contenuto da dare a questo principio.

Noi siamo per l'esaltazione delle autonomie locali quale momento determinante per assicurare un razionale e moderno evolversi delle condizioni culturali della collettività, nel senso di diretta ed autonoma elaborazione dei criteri artistico-organizzativi e delle scelte politiche da seguire a livello territoriale per conseguire gli obiettivi di sviluppo del piano nazionale per la musica. Ma siamo anche per la libertà di iniziativa, per una visione pluralistica del fenomeno musicale. Siamo in sostanza per la salvaguardia delle autonomie operative dei vari organismi idonei ad assicurare la rappre-

sentazione e l'esecuzione della musica, siano essi di natura pubblica o privata, con esclusione del fine speculativo, ma senza discriminazioni.

Da ciò la nostra proposta di demandare alla Commissione centrale per la musica (articolo 6) la ripartizione percentuale del fondo nazionale per la musica tra i vari settori musicali operanti in ciascuna Regione (teatro regionale, teatri di tradizione, società di concerti e corali, istituzioni concertistiche orchestrali, orchestre regionali, manifestazioni liriche ordinarie, festivals, attività promozionali, eccetera), promossi da enti pubblici od organismi privati.

Non si tratta tanto di finalizzare gli organismi musicali esistenti, chè al contrario di alcuni se ne prevede la trasformazione in quanto non ritenuti idonei ad una politica di irradiazione territoriale della loro produzione, quanto di non mortificare iniziative che si sono rilevate pienamente rispondenti al raggiungimento delle finalità loro richieste. Parliamo della grande maggioranza dei teatri di tradizione, degli organismi concertistici e di quelle altre iniziative musicali di livello culturale (festivals, concorsi, rassegne, eccetera).

La validità di cui detti settori hanno dato prova nel contesto di una legge lacunosa quale si è rivelata la n. 800 del 14 agosto 1967, validità che non potrà che trovare conferma per effetto della riforma qui proposta, esige la ricerca di un criterio tale da garantire alle menzionate iniziative la esistenza operativa.

Nè demandare ad un organismo centrale di coordinamento, quale è la Commissione centrale per la musica, la suddivisione per settori del fondo regionale per la musica, svuota di contenuto uno dei presupposti del presente disegno di legge, di attribuire i più ampi poteri decisionali agli organismi rappresentativi regionali per realizzare le finalità della legge stessa. Ed invero localmente si elaborano i piani di sviluppo regionale della musica, se ne stabiliscono i tempi e le modalità di attuazione e si ripartiscono i fondi nell'ambito dei vari settori, tra le singole iniziative.

Con il sistema proposto si è inteso in conclusione evitare il pericolo che, nell'intento di superare l'attuale verticismo burocratico nazionale, si finisca poi col sostituirvi un centralismo regionale, il quale senza eliminare gli inconvenienti del primo, ne accentuerebbe gli aspetti negativi. E certamente ad una siffatta negativa prospettiva si perverrebbe ove il concetto di « regionalizzazione » venisse inteso non come decentramento regionale di funzioni amministrative ora dello Stato, garantendo la pluralità delle iniziative, bensì nel senso di attribuire alle Regioni la gestione e la organizzazione delle attività musicali, che significa in pratica accentrare negli Enti territoriali ogni potere discrezionale, e quindi il ripetersi degli inconvenienti sopra delineati.

In linea con queste premesse si articola la nostra proposta sui rapporti tra Stato, Regione ed attività musicali.

In ogni Regione vengono istituiti due organismi decisionali per i problemi della musica, rappresentativi, ma non pletorici, con lo scopo di elaborare ed attuare le scelte più rispondenti alla più ampia diffusione delle attività musicali nel territorio di competenza. Il primo (articolo 7), « Commissione regionale per la musica », che definiremo politico, con il compito di definire il piano di sviluppo delle attività musicali nella Regione, in armonia con gli obiettivi fissati dal piano nazionale per la musica; il secondo (articolo 11), denominato « Centro regionale per la programmazione delle attività musicali », costituente l'organo esecutivo e tecnico, con lo scopo di prendere tutte le iniziative atte ad assicurare la più ampia diffusione della musica nel territorio, assicurando il necessario coordinamento tra le varie attività e ripartendo fra le stesse, in equa proporzione, il fondo regionale per la musica (articolo 8).

Le modalità per la nomina dei componenti e per il funzionamento dei due organismi citati, sono stabiliti con appositi regolamenti regionali.

L'articolo 12 indica i generi di attività che possono essere ipotizzati in ciascuna Regione e i settori che tali generi sono chiamati a realizzare.

Tra i vari settori, è individuato (articolo 13) il teatro musicale regionale che ha il compito di realizzare, divulgare e propagandare la cultura musicale e con possibilità anche di iniziative polidisciplinari (musica, prosa, biblioteche, eccetera).

Si è anche tenuto conto delle Regioni che sono prive delle strutture musicali di base (teatri, auditori, orchestre, cori, eccetera) ed al riguardo oltre alla previsione di un fondo (articolo 18) per creare tali strutture, è prevista (articolo 20) la possibilità di forme consortili interregionali per la creazione in comune delle strutture mancanti e deficitarie e per la programmazione dell'attività.

Istruzione musicale.

L'aspetto educativo rappresenta il quarto ed ultimo presupposto ideologico del nostro disegno di legge.

Il fine che intende perseguire la legge sul riordinamento delle attività musicali è — ripetiamolo — quello di consentire a tutti i cittadini il godimento dei beni che costituiscono il nostro patrimonio artistico e culturale nell'area specifica della musica. Ma non si può ignorare che la fruizione di tali beni è condizionata dall'educazione musicale acquisita nella scuola, e soprattutto nelle classi degli ordini primario e secondario.

Sull'importanza della formazione scolastica non è necessario spendere molte parole. Basteranno due considerazioni. La prima, generica, riguarda la cultura « figurativa » degli italiani, la quale ha beneficiato di un notevole incremento a seguito dell'inclusione quali materie obbligatorie della storia dell'arte nei licei e dell'educazione artistica nella scuola media. La seconda, pertinente, chiama in causa i Paesi che oggi vantano una cultura musicale capillarmente diffusa, e sono quelli nei quali la scuola, in armonico contesto didattico con le altre discipline, attua efficacemente l'educazione musicale. Queste e altre motivazioni (tra cui l'importanza, ribadita da pedagogisti, psicologi e sociologi, dell'educazione musicale nella formazione dell'uomo e del cittadino) confermano la necessità che il riordinamento delle attività musicali venga affrontato dalle radici, cioè nella scuola di tutti, con un'edu-

cazione musicale svolta in modo graduale ed organico.

Sulla situazione dell'educazione musicale nella scuola italiana pesa tuttora il rapporto diffuso dall'Unesco nel 1958, in base al quale, delle 73 Nazioni aderenti al *Bureau international de l'éducation*, solo 7 non provvedevano ad una efficace educazione musicale nella scuola primaria. L'Italia era una delle 7 Nazioni, la sola tra quelle che vantano un glorioso passato artistico.

La situazione denunciata nel 1958 ha conosciuto un solo, modesto miglioramento, un'ora settimanale obbligatoria di educazione musicale introdotta nella prima classe della scuola media: del tutto insufficiente, a fronte della reale non-presenza di tale disciplina in tutta la scuola elementare, della sua facoltatività nella seconda e nella terza media, dell'assenza totale (salvo l'Istituto magistrale) nella scuola secondaria.

L'attuazione di una educazione musicale nel senso da noi auspicato nella scuola primaria e secondaria spetta al Ministero della pubblica istruzione, ma è certo che un'azione sviluppata di concerto con gli organismi che fanno capo al Ministero dello spettacolo può contribuire a far superare la lamentata condizione di arretratezza.

Che tale collaborazione non sia impossibile lo dimostra quanto è avvenuto in altri Paesi, per esempio in Ungheria e in Francia, dove i progetti di incremento dell'educazione musicale proposti rispettivamente da Kodaly e da Landowski hanno avuto origine e sviluppo fuori dai tradizionali Dicasteri preposti alla scuola.

Nel presente disegno di legge ai problemi dell'educazione musicale fanno specifico riferimento gli articoli 5, 6, 9 e 10.

L'articolo 5 riguarda la formazione della Commissione centrale per la musica, sezione per l'educazione musicale. Essa è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione e composta da funzionari direttivi, musicisti e insegnanti. I suoi compiti (articolo 6) sono di favorire lo sviluppo dell'educazione musicale in tutte le forme e sorvegliare la formazione professionale dei musicisti, cantanti, artisti di ballo.

Il titolo II del disegno di legge riguarda l'educazione alla musica; nell'articolo 9 sono

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delineati i principi ai quali deve richiamarsi l'educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado; l'articolo 10 tratta dei centri di formazione professionale: conservatori di musica, accademia nazionale di danza, centri regionali di formazione musicale.

Collocamento.

Il titolo IV concerne il problema del collocamento del personale artistico.

L'articolo 14 riguarda il collocamento, sulla base della richiesta nominativa, per il personale artistico, tecnico, impiegatizio ed operaio utilizzato dalle attività musicali. Nel richiamare le norme generali in materia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, l'articolo prevede in particolare la possibilità di assunzione diretta per gli artisti ed esecutori primari in genere e per i complessi regolarmente costituiti, per i quali le attività musicali sono tenute unicamente a comunicare all'Ufficio speciale di collocamento i relativi nominativi, determinandosi con tale comunicazione l'automatica iscrizione nelle liste di collocamento.

Per le attività musicali non aventi carattere pubblico è prescritta, agli effetti della corresponsione dei contributi statali, l'esibizione di una apposita attestazione comprovante l'osservanza delle norme sul collocamento.

Per la disciplina dei rapporti di lavoro del personale utilizzato dalle attività musicali l'articolo 15 rinvia alle norme di diritto privato ed ai contratti di lavoro, collettivi ed individuali, stabilendo altresì il contenimento della spesa del personale nell'ambito delle previsioni contenute nel piano quinquennale.

L'articolo 16 regola l'impiego da parte delle attività musicali di artisti ed esecutori stranieri, nel rispetto delle norme comunitarie e degli accordi di intercambio culturale, nonchè in rapporto alle condizioni di reciprocità di trattamento.

L'articolo 17 disciplina l'attività delle agenzie teatrali riconoscendo opportuno che le medesime continuino a svolgere una funzione di assistenza degli artisti nel reperimento delle occasioni di lavoro, al di fuori

peraltro da ogni forma di mediazione nella stipulazione dei contratti di lavoro. A salvaguardia di tale principio l'articolo 17 stabilisce che le agenzie teatrali, per poter operare, devono essere munite di una apposita licenza rilasciata dall'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo, cui spetta anche di esercitare i controlli ritenuti opportuni sull'attività e sui bilanci di gestione delle agenzie medesime.

Parte finanziaria.


L'impegno che si richiede allo Stato per attuare la riforma prevista dal presente disegno di legge, in attesa della approvazione del piano nazionale per la musica e del fondo per il relativo finanziamento, è indicato negli articoli 18 e 22. Il primo prevede un fondo nazionale di 10 miliardi da destinare a titolo di contributi, sotto forma di crediti agevolati, alle Regioni per realizzare nei territori di competenza il rimodernamento, il riattivamento o la costruzione di locali per le manifestazioni musicali nonchè per creare le altre strutture necessarie (complessi orchestrali, corali, masse tecniche, eccetera).

L'articolo 22 fissa in lire 5 miliardi il fondo annuo per il settore dell'istruzione musicale ed in lire 60 miliardi quello per le attività musicali.

Tale indicazione finanziaria poggia, per la parte relativa all'istruzione, sulla previsione che l'ampliamento delle strutture di base (incarichi didattici, aule attrezzate, strumenti, eccetera) comporti, almeno inizialmente, un onere dell'ordine della cifra indicata; per la parte delle attività, sul costo della gestione attuale della musica, che per il 1971 non risulta inferiore ai 54 miliardi e che a partire dal 1972, anche per effetto dei nuovi contratti collettivi di lavoro dei dipendenti degli Enti lirici, ascenderà a 60 miliardi annui.

Si passa infine alle disposizioni transitorie che prevedono le norme di attuazione (art. 19); lo scioglimento degli Enti lirici e il passaggio dei relativi dipendenti alle Regioni competenti (art. 21) e la già ricordata parte finanziaria con la relativa copertura (artt. 22 e 23).

**ORGANIGRAMMA DELLA LEGGE PER IL RIORDINAMENTO
DELLA MUSICA IN ITALIA**



DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.**

(Finalità della legge)

Lo Stato considera la musica di primaria importanza per la collettività nazionale e ne assicura il pieno godimento a tutti i cittadini.

Per favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio musicale di ogni epoca, lo Stato promuove l'educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado, la formazione dei quadri professionali del settore ed interviene a sostegno delle attività musicali svolte a tutti i livelli con adeguati finanziamenti.

Gli obiettivi, per l'armonico sviluppo della cultura musicale nel Paese, sono inseriti nel piano per la programmazione economica nazionale.

A norma dell'articolo 118 della Costituzione lo Stato delega proprie funzioni amministrative per il settore musicale alle Regioni, nel quadro delle norme contenute nella presente legge.

Art. 2.

(Fondo nazionale per la musica)

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, viene stanziato un fondo nazionale per la musica il cui ammontare è fissato, per ogni quinquennio, dal Comitato interministeriale per la musica, su proposta del Ministero della pubblica istruzione e di quello del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Il fondo suddetto fa parte degli impegni di spesa iscritti nel bilancio dello Stato per

il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano quinquennale per la programmazione economica nazionale.

I Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo provvedono ad iscrivere annualmente in appositi capitoli dei rispettivi stati di previsione, a partire dall'esercizio 1971, i fondi stanziati per i settori di competenza nei piani per la programmazione economica nazionale.

Art. 3.

(Comitato interministeriale per la musica)

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la musica.

Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio medesimo ed è composto da:

- a) il Ministro degli affari esteri;
- b) il Ministro dell'interno;
- c) il Ministro del bilancio e della programmazione economica;
- d) il Ministro del tesoro;
- e) il Ministro della pubblica istruzione;
- f) il Ministro dei lavori pubblici;
- g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
- h) il Ministro delle partecipazioni statali;
- i) il Ministro del turismo e dello spettacolo;
- l) il Ministro per l'attuazione delle Regioni.

I Ministri facenti parte del Comitato possono delegare, in caso di loro assenza o impedimento, un Sottosegretario del proprio Dicastero.

Alle riunioni del Comitato interministeriale partecipano, a titolo di consulenza, i presidenti delle Regioni o gli assessori regionali per la cultura.

Segretario del Comitato è il segretario generale del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Art. 4.

(Attribuzioni del Comitato interministeriale per la musica)

Il Comitato interministeriale per la musica di cui al precedente articolo 3 ha le seguenti attribuzioni:

a) approva il piano nazionale per la programmazione quinquennale e per lo sviluppo dell'istruzione musicale e delle attività musicali, predisposto dalla Commissione centrale per la musica, sentiti i presidenti delle Regioni o, per loro delega, gli assessori regionali per la cultura;

b) fissa lo stanziamento quinquennale del fondo nazionale per la musica, stabilendo la ripartizione tra i Ministeri della pubblica istruzione e quello del turismo e dello spettacolo;

c) determina le linee generali in materia di coordinamento delle attività musicali anche con riferimento a quelle radiofoniche e televisive.

Art. 5.

(Commissione centrale per la musica)

È istituita la Commissione centrale per la musica articolata in due sezioni, una per i problemi dell'educazione musicale presso il Ministero della pubblica istruzione e l'altra per lo svolgimento delle manifestazioni musicali presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

La sezione per l'educazione musicale è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o, per sua delega, da un Sottosegretario della stessa Amministrazione ed è composta da:

a) il capo dell'Ispettorato per l'istruzione artistica;

b) tre ispettori per l'educazione musicale presso le direzioni generali della scuola elementare, media, secondaria di secondo grado;

c) un direttore di Conservatorio;

d) due insegnanti di Conservatorio;

e) il direttore dell'Accademia nazionale di danza;

f) un docente universitario di storia della musica;

g) due insegnanti di educazione musicale nella scuola media;

h) un pedagogista;

i) un rappresentante delle Regioni, designato dalle stesse;

l) un rappresentante del sindacato istruzione artistica;

m) un direttore didattico di scuola elementare;

n) un preside di scuola secondaria;

o) due esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione tra i musicisti ed i pedagogisti.

I componenti della Commissione di cui alle lettere da c) a n) possono essere sostituiti da supplenti.

I componenti della Commissione di cui alla lettera b) sono designati dal Ministro della pubblica istruzione tra funzionari delle carriere direttive. I componenti di cui alle lettere c) e d) sono designati dai direttori e dagli insegnanti dei Conservatori con modalità analoghe a quelle seguite per la nomina dei rappresentanti nel Consiglio superiore della pubblica istruzione. I componenti della Commissione di cui alle lettere g), l), m) e n) sono designati rispettivamente dai sindacati nazionali dei musicisti, dal sindacato dell'istruzione artistica, dai sindacati delle scuole. Il componente della Commissione di cui alla lettera h) è designato dal Ministro della pubblica istruzione.

La sezione per le manifestazioni musicali è presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato della stessa Amministrazione ed è composta da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) tre rappresentanti delle Regioni, rispettivamente dell'Italia settentrionale, centrale, meridionale ed insulare, designati dalle stesse;

c) tre rappresentanti dei Comuni, designati dall'Associazione nazionale dei comuni;

d) un rappresentante delle Province, designato dall'Unione nazionale delle provincie d'Italia;

e) un rappresentante della SIAE;

f) tre rappresentanti degli operatori musicali e dello spettacolo, designati dalla Associazione generale italiana dello spettacolo;

g) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo, designati unitariamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale;

h) due rappresentanti dei musicisti, designati unitariamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale;

i) due esperti designati dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

I membri di cui alle lettere da f) e h) possono essere sostituiti da supplenti, designati e nominati secondo le modalità di cui al presente articolo.

La suddetta Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministeri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo e i suoi membri durano in carica circa quattro anni.

La Commissione centrale per la musica si riunisce a sezioni congiunte almeno due volte l'anno, alternativamente presso ciascuno dei due Ministeri interessati.

I Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo convocano le sezioni di rispettiva competenza. Le due sezioni si riuniscono altresì ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei rispettivi componenti.

La Commissione centrale per la musica è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta congiunta dei Ministeri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo.

La seduta della Commissione centrale per la musica e delle sezioni sono valide in prima convocazione, quando sia presente la

maggioranza dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Tali organismi deliberano a maggioranza di due terzi il proprio regolamento e l'eventuale organizzazione in sottocomitati.

Gli atti della Commissione centrale per la musica sono rispettivamente pubblicati sul Bollettino ufficiale dei Ministeri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo.

Art. 6.

(Attribuzioni della Commissione centrale per la musica)

Alle sezioni della Commissione centrale per la musica sono attribuiti i seguenti compiti:

1) alla sezione per l'educazione musicale;

a) delineare i principi di ordine didattico ed artistico per la formazione professionale dei musicisti, cantanti, artisti del ballo, coro e strumentisti, nonché per l'educazione musicale nelle scuole primarie e secondarie, vigilandone la retta attuazione;

b) favorire le iniziative che mirino, per l'educazione musicale, a collegare in modo organico i programmi di educazione musicale nelle scuole di grado diverso;

c) promuovere le attività per la creazione di scuole primarie e secondarie con l'insegnamento opzionale della musica;

d) dare impulso ad ogni altra iniziativa intesa a favorire l'istruzione e la formazione professionale nel settore musicale;

2) alla sezione per le attività musicali:

a) fissare le linee generali di ogni piano quinquennale nazionale per lo sviluppo delle attività musicali, effettuando periodici accertamenti sui risultati artistici ed organizzativi realizzati in ciascuna Regione per verificarne la rispondenza con gli obiettivi fissati nel piano di programmazione nazionale;

b) elaborare il piano di ripartizione percentuale del fondo nazionale per la mu-

sica in equa suddivisione tra i vari settori musicali (teatri regionali, teatri di tradizione, società concertistiche e corali, istituzioni concertistico-orchestrali, orchestre regionali, manifestazioni liriche ordinarie, festivals ed attività culturali) operanti nelle Regioni, sulla base dei programmi di attività e dei relativi progetti finanziari dalle stesse presentati;

c) assicurare il coordinamento tra le varie Regioni e tra le diverse attività musicali nelle stesse programmate, favorendo gli scambi di interi spettacoli, materiali ed artisti, anche a livello di coproduzioni;

d) predisporre il piano nazionale per la creazione di strutture teatrali musicali idonee (teatri, sale da concerti, complessi orchestrali, corali e masse tecniche) in quelle Regioni che ne sono prive ovvero siano insufficienti, sulla base dei singoli progetti regionali, di cui al successivo articolo 18;

e) stabilire la quota parte del fondo destinato a ciascuna Regione, che deve essere riservato alle attività promozionali, ai tentativi di sperimentazione ed alle iniziative comunque tendenti alla diffusione della cultura musicale;

f) elaborare ogni biennio il piano per la diffusione delle manifestazioni musicali all'estero, fissandone il finanziamento che graverà sul fondo nazionale per la musica;

g) favorire ogni altra iniziativa intesa alla più ampia diffusione delle attività musicali.

Per formulare le proposte relative alla determinazione del piano nazionale per la programmazione delle attività musicali sia sotto l'aspetto educativo che delle manifestazioni, nonché per la determinazione del fondo nazionale per la musica, la Commissione centrale si riunisce a sezioni congiunte.

Art. 7.

(Commissione regionale per la musica)

In ogni Regione, presso l'assessorato alla cultura, è istituita la Commissione regionale per le attività musicali con lo scopo di ap-

provare, in armonia con gli obiettivi della relativa programmazione nazionale, il piano di sviluppo regionale del settore musicale.

Detta Commissione, le cui determinazioni sono rese esecutive con provvedimento del presidente della Giunta regionale è composta da:

a) il presidente della Giunta regionale o, da un assessore da lui delegato, che la presiede;

b) tre consiglieri regionali designati dal Consiglio di cui uno in rappresentanza della minoranza;

c) un rappresentante delle Province designato dai presidenti delle Province della Regione;

d) tre rappresentanti dei Comuni della Regione, di cui uno del capoluogo, designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;

e) due esperti designati dal presidente della Giunta regionale, tra i quali un esperto in problemi musicali;

f) un rappresentante del Centro regionale per la musica;

g) tre rappresentanti degli operatori musicali e dello spettacolo, designati dall'Associazione generale italiana dello spettacolo;

h) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria, maggiormente rappresentative su scala nazionale;

i) due rappresentanti dei musicisti, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria, maggiormente rappresentative su scala nazionale.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Commissione regionale per la programmazione.

La Commissione regionale per la musica è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. I suoi membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Entro tre mesi dal suo insediamento, la Commissione predispone il proprio regolamento che diviene esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 8.

(Fondo regionale per la musica)

Il fondo regionale per la musica è costituito:

a) dalla quota del fondo nazionale, di cui all'articolo 6;

b) dai contributi della Regione e degli altri enti locali;

c) da ogni altro provento comunque destinato alle attività musicali.

Il fondo regionale è ripartito dal centro regionale per la programmazione delle attività musicali di cui al successivo articolo 11, secondo criteri che garantiscono l'autonomia operativa di ciascuna iniziativa.

TITOLO II

EDUCAZIONE ALLA MUSICA

Art. 9.

(Insegnamento generale)

L'educazione musicale, in quanto componente insostituibile della formazione individuale e sociale del cittadino, è materia d'obbligo delle scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado e delle attività integrative scolastiche.

Lo svolgimento dell'educazione musicale nella scuola primaria e secondaria avviene secondo un programma organico da svolgere gradualmente attraverso i successivi cicli scolastici. Esso si fonda particolarmente sulla pratica del « far musica » collettivo, sulla conoscenza elementare della grafia musicale, sull'ascolto commentato di musiche appartenenti ai repertori d'arte e folcloristico.

Sullo svolgimento dell'educazione musicale nelle scuole per tutti esercita la sorveglianza la Prima sezione della Commissione centrale per la musica.

L'insegnamento dell'educazione musicale è affidata ai maestri elementari nelle scuole

primarie, a insegnanti specifici della materia nella scuola media e nella scuola secondaria di secondo grado. Dove i maestri elementari non siano in grado di impartire tale insegnamento, verranno chiamati insegnanti di educazione musicale.

Oltre all'insegnamento dell'educazione musicale per tutti, in alcune scuole elementari del secondo ciclo e nelle scuole medie vengono istituiti corsi opzionali od integrativi musicali in cui si impartiscono anche insegnamenti strumentali.

È prevista l'istituzione nelle Università di corsi di laurea in musica, in cui l'insegnamento strumentale, vocale e della composizione sia integrato da studi storico-critici sulla teoria e sulla letteratura musicale.

Art. 10.

(Centri di formazione professionale)

La formazione dei quadri musicali viene effettuata:

a) presso i Conservatori di musica (per i compositori, gli strumentisti, gli insegnanti, i cantanti);

b) presso l'Accademia nazionale di danza e i centri di formazione professionale istituiti presso alcuni centri di produzione musicale regionale (per gli artisti di ballo);

c) presso i centri regionali di formazione professionale istituiti di concerto tra i centri di produzione musicale regionale ed i conservatori di musica (per gli artisti lirici e di coro).

Sulla formazione dei quadri musicali esercita la sorveglianza la Prima sezione della Commissione centrale per la musica.

Lo svolgimento dell'insegnamento nei conservatori è ripartito in anni di studio corrispondenti agli insegnamenti elementare (secondo ciclo), medio e secondario di secondo grado. Gli insegnamenti delle materie musicali si svolgono paralleli accanto agli insegnamenti di cultura generale, previsti in modo da consentire sempre passaggi paralleli a scuole di altri ordini e gradi, senza nulla togliere al necessario approfondimento dello studio musicale.

TITOLO III

ATTIVITÀ MUSICALI

Art. 11.

(Centro regionale per la programmazione delle attività musicali)

Alla Commissione regionale per la musica di cui all'articolo 7 si affianca, quale organo tecnico, il Centro regionale per la programmazione delle attività musicali con lo scopo di coordinare le istanze di finanziamento presentate nel territorio della Regione e di ripartire con criterio equo il fondo regionale assegnato per i diversi settori musicali.

Il Centro, che prende tutte le iniziative necessarie alla più ampia diffusione regionale delle attività musicali, è costituito in forma consorziale ed è composto da:

- a) il presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore regionale per la cultura, che lo presiede;
- b) un rappresentante del teatro musicale della Regione, nella persona del direttore generale;
- c) un rappresentante dei teatri di tradizione operanti nella Regione, designato dall'Associazione teatri italiani di tradizione;
- d) un rappresentante dei teatri comunali che effettuano ordinariamente stagioni liriche, designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;
- e) il direttore del Conservatorio;
- f) un rappresentante delle Istituzioni concertistico-orchestrali designato dall'Associazione italiana attività concertistiche;
- g) un rappresentante delle società di concerti, designato dall'Associazione italiana attività concertistiche;
- h) un rappresentante degli operatori musicali e dello spettacolo designato dall'Associazione generale italiana dello spettacolo;
- i) un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo, designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali di categoria;

l) un rappresentante dei musicisti, designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali di categoria;

m) un rappresentante delle attività musicali popolari, designato dai rispettivi organismi di categoria.

Le modalità per il funzionamento del Centro, nonché i criteri per la nomina e la durata in carica dei suoi membri, sono stabiliti da apposito regolamento, approvato dal presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la musica.

Art. 12.

(Strutture musicali regionali)

In ciascuna Regione le manifestazioni musicali sono realizzate:

1) per la lirica ed il balletto da:

a) il teatro musicale regionale, che può programmare anche manifestazioni sinfoniche;

b) i teatri di tradizione;

c) le Amministrazioni comunali e provinciali, anche in forma consortile;

d) gli enti e le istituzioni musicali, con personalità giuridica pubblica o privata;

2) per l'attività concertistica da:

a) enti, società, istituzioni ed associazioni musicali, non aventi scopo di lucro;

b) istituzioni concertistico-orchestrale;

c) orchestre regionali;

3) per la musica popolare da:

a) associazioni corali;

b) bande musicali;

c) associazioni per la musica a carattere folcloristico;

4) per i festivals, concorsi, corsi e rassegne da:

enti, istituzioni ed associazioni musicali non aventi scopo di lucro;

5) per le attività culturali da:

a) associazioni per la diffusione della cultura musicale;

b) enti ed istituzioni per la promozione delle iniziative culturali.

La Commissione regionale per la musica, sentito il Centro per la programmazione regionale delle attività musicali, agevola, promuove e valorizza tutte le iniziative comunque tendenti alla ricerca, alla conservazione, allo studio ed alla diffusione della cultura musicale.

Oltre i teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrale riconosciuti da disposizioni legislative precedenti alla presente legge, possono essere riconosciuti organismi analoghi, in località capoluogo di provincia, con provvedimento del presidente della Giunta regionale su conforme parere del Centro regionale per la musica.

Art. 13.

(Teatro musicale regionale)

In ogni Regione è istituito almeno un teatro musicale regionale con il compito di realizzare, divulgare e propagandare la cultura musicale.

Il teatro regionale è aperto anche ad altre discipline dello spettacolo e della cultura (prosa, biblioteche, eccetera).

Il teatro musicale regionale è retto da un Consiglio direttivo, composto da non più di dieci membri ed è costituito per i sei decimi da rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo, dei musicisti e degli operatori musicali e dello spettacolo e per i restanti quattro decimi da membri nominati dal Consiglio regionale.

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente, delibera a maggioranza di voti e dura in carica cinque anni.

Alla direzione dell'attività del teatro regionale è preposto un direttore generale nominato dal Consiglio regionale su designazione della Commissione regionale per la musica.

Il direttore generale cura l'esecuzione degli atti deliberati dal Consiglio direttivo al quale sottopone per l'approvazione i bilanci ed i programmi di attività e si avvale della collaborazione di un segretario gene-

rale per il coordinamento delle direzioni artistica ed amministrativa del teatro.

Entro tre mesi dalla costituzione del teatro regionale, il Consiglio direttivo, sentita la Commissione regionale per la musica, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale lo statuto ed il regolamento organico del teatro medesimo.

TITOLO IV

COLLOCAMENTO

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Art. 14.

(Collocamento)

Il collocamento del personale artistico, tecnico, impiegatizio ed operaio utilizzato dalle attività musicali è demandato sulla base della richiesta nominativa all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

La scrittura dei cantanti primari e comprimari, dei concertisti e solisti, dei direttori d'orchestra, dei registi, degli scenografi, dei ballerini solisti nonché dei complessi regolarmente costituiti può essere effettuata direttamente dalle attività musicali le quali, in tal caso, sono solamente tenute a comunicare, entro il termine di 10 giorni dalla scrittura o dalla utilizzazione, all'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo i nominativi degli artisti scritturati.

Tale comunicazione determina a tutti gli effetti per gli artisti interessati l'automatica iscrizione nelle liste del collocamento.

L'assunzione diretta è altresì consentita per il personale avente funzioni direttive ed inoltre per i lavoratori di concetto o specializzati assunti mediante concorso pubblico dalle attività musicali.

La violazione delle norme di cui al primo comma del presente articolo determina l'applicazione delle sanzioni previste dal primo

e secondo comma dell'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

La corresponsione dei finanziamenti previsti dalla presente legge è subordinata per le attività musicali non aventi carattere pubblico alla osservanza delle norme in materia di collocamento da comprovare con certificazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale — ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

In caso di inosservanza delle norme di cui al precedente comma i finanziamenti possono essere liquidati, semprechè il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della competente Commissione regionale per la musica, ritenga che le inosservanze siano connesse ad esigenze urgenti, relative alla realizzazione della manifestazione artistica, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali di cui al quarto comma.

Art. 15.

(Rapporti di lavoro)

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle attività musicali di cui alla presente legge è regolato per la parte normativa ed economica dalle norme di diritto privato e su base contrattuale, collettiva ed individuale; in sede giurisdizionale la competenza a conoscere la relativa controversia è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria.

La spesa per il personale dipendente dalle attività musicali non potrà superare per ogni singolo esercizio finanziario le previsioni contenute nel piano quinquennale di cui all'articolo 6.

Art. 16.

(Artisti italiani e stranieri)

Fatto salvo quanto disposto dal regolamento n. 1612/68 del Consiglio della Comunità economica europea del 15 ottobre 1968 nonchè degli accordi che disciplinano i rap-

porti di intercambio culturale, le attività musicali devono impiegare artisti, interpreti ed esecutori di nazionalità italiana.

Nei limiti delle condizioni di reciprocità di trattamento è tuttavia consentito l'impiego nei ruoli primari, di artisti di canto di nazionalità straniera limitatamente ad un terzo dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione teatrale. È altresì consentito l'impiego di direttori d'orchestra, concertisti solisti e ballerini solisti di nazionalità straniera nei limiti del 50 per cento del totale degli appartenenti alle suddette categorie utilizzati per lo svolgimento delle singole stagioni o manifestazioni.

Le predette aliquote possono essere elevate solo nel caso d'impiego di artisti stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni.

Art. 17.

(Agenzie teatrali)

Le agenzie teatrali possono esercitare il compito di assistere gli artisti nel reperimento di occasioni di lavoro e nella stipulazione delle scritture contrattuali.

A tal fine è peraltro necessario che l'idoneità tecnica ed organizzativa delle agenzie teatrali sia stata riconosciuta dall'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo, al quale spetta di rilasciare apposita licenza per una durata massima di 5 anni, successivamente rinnovabile, per l'esercizio della suddetta attività.

All'Ufficio speciale di collocamento spetta altresì di esercitare i controlli ritenuti opportuni sull'attività delle agenzie e sui relativi bilanci di gestione.

Agli effetti del rilascio della licenza le agenzie debbono tra l'altro indicare l'entità delle provvigioni, che non può superare il 4 per cento e le modalità contrattuali.

Sono nulli i patti ed i contratti con cui gli artisti dovessero impegnarsi a servirsi esclusivamente di una determinata agenzia teatrale.

TITOLO V

CREDITO TEATRALE MUSICALE

Art. 18.

In ogni Regione la Commissione regionale per la musica predispone il piano quinquennale per il rimodernamento, il riattivamento o la costruzione nel proprio territorio di locali da destinare allo svolgimento di manifestazioni musicali, nonchè il piano per la creazione degli organismi musicali (complessi orchestrali, corali, masse tecniche, eccetera) carenti nel territorio medesimo.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, ripartisce annualmente, sulla base dei piani regionali, di cui al comma precedente, il fondo quinquennale destinato al credito edilizio teatrale.

Per l'attuazione delle finalità di cui al primo comma, è istituita presso la Banca nazionale del lavoro la Sezione autonoma per il credito teatrale musicale.

Il fondo di dotazione della Sezione è fissato in lire 10 miliardi, di cui lire 1 miliardo e 500 milioni mediante versamento della Banca nazionale del lavoro e lire 8 miliardi e 500 milioni dello Stato.

L'ordinamento e l'attività della Sezione saranno disciplinati con statuto da approvarsi, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto dei Ministri del tesoro e del turismo e dello spettacolo. Le operazioni che saranno effettuate dalla Sezione e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonchè le garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate sono esenti da tasse imposte e tributi presenti e futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato, sia agli enti locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali emesse dagli enti sovvenzionati, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 100 per ogni milione di

lire, o frazione, qualunque sia la loro scadenza.

Le operazioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito.

La Sezione corrisponderà all'Erario un canone di abbonamento annuo in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale impiegato alla fine di ogni esercizio.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.

(Norme di attuazione)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta congiunta dei Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, saranno emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione.

Art. 20.

(Strutture e programmazioni interregionali)

Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, le Regioni possono programmare la propria attività anche attraverso forme consortili.

Le Regioni prive delle strutture musicali primarie (teatri regionali, teatri di tradizione, istituzioni concertistico-orchestrali, orchestrali regionali) possono optare per la creazione delle stesse sotto forma consorziale.

Art. 21.

(Scioglimento enti lirici e sinfonici)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti lirici e le istituzioni sinfoniche assimilate di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono posti in liquidazione.

Con provvedimento del Consiglio regionale competente, sentita la Commissione regionale per la musica, vengono emanate le

norme sulla destinazione dei beni mobili ed immobili degli Enti attuali.

Tutto il personale stabile dipendente dagli Enti lirici e sinfonici e dalle Istituzioni concertistiche assimilate, passa alle dipendenze della Regione nelle forme stabilite dagli statuti e regolamenti organici di cui al precedente articolo 13.

In attesa della trasformazione, gli Enti lirici e sinfonici continuano ad esplicare le attività e le funzioni loro demandate dalla legge 14 agosto 1967, n. 800.

Art. 22.

(Disposizioni finanziarie)

In attesa dell'approvazione del piano di programmazione nazionale delle attività musicali, sono stanziati annualmente per ciascun esercizio finanziario, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, rispettivamente, la somma di lire 5 miliardi e 60 miliardi.

Per le esigenze finanziarie derivanti dalla presente legge per gli esercizi 1971 e 1972, sarà provveduto mediante mutui, a totale carico dello Stato, da contrarre con gli Istituti di credito delle casse di risparmio italiane.

L'ammortamento dei mutui sarà effettuato nel termine di nove anni attraverso il versamento di rate annuali posticipate a decorrere dal 1° luglio 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti.

Art. 23.

(Copertura)

Alla parte finanziaria della presente legge si provvede:

a) per il fondo di 60 miliardi di cui all'articolo 22, quanto a lire 16 miliardi con lo stanziamento del capitolo 1023 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo del 1972; quanto a lire 4 miliardi e 300 milioni con gli stanziamenti di bilancio accertati nel 1971 sui capitoli 1022, 1024 e 1026 dello stato di previsione del Mi-

nistero del turismo e dello spettacolo del 1972 e quanto a lire 39 miliardi e 700 milioni mediante riduzione, per pari importo, del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1972;

b) per i fondi di cui agli articoli 18 e 22, mediante riduzione, per pari importo, del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

(Sistemazione disavanzi enti lirici e sinfonici)

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale dei singoli enti ed istituzioni di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, determinando i rispettivi disavanzi complessivi alla data del 31 dicembre 1971.

Al risanamento dei disavanzi sarà provveduto mediante mutui che gli enti e le istituzioni saranno autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

L'onere di tali mutui per capitale, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e registrazione, è a carico dello Stato. L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate a decorrere dal 1° luglio 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25.

(Abrogazioni)

Sono abrogate le disposizioni legislative contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.